

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3933

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CROCCO, AMADEI GIUSEPPE, MACCHIAVELLI, SILVESTRI, VERONESI

Presentata il 17 marzo 1967

Disciplina delle indennità mensili dovute al personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende porre rimedio all'ingiustificata situazione di disparità di trattamento economico, pur nell'analogia delle competenze e nella complessità dei compiti e delle funzioni, del personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile rispetto a tutto il personale degli altri due settori dello stesso Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

In sede di conversione del decreto legge 21 dicembre 1966 n. 1090 concernente la disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la Commissione trasporti della Camera dei Deputati ha riconosciuto all'unanimità la necessità di migliorare adeguatamente il trattamento economico del personale dell'aviazione civile e, nell'impossibilità di provvedervi in tale sede a causa dell'urgenza che comportava la conversione del detto decreto, ha raccomandato al Governo con apposito ordine del giorno la soluzione del problema.

Nella discussione in Assemblea — seduta pubblica del 3 febbraio 1967 — è stato tra l'altro opportunamente sottolineato che ove non si fosse provveduto a sostanziali miglioramenti economici sarebbe venuta gradualmente a rarefarsi o a mancare agli organi dell'Aviazione civile l'affluenza di elementi sempre più preparati e dotati, indispensabili alle prospettive del prossimo futuro di questo ramo della pubblica amministrazione.

L'ordine del giorno — illustrato nella stessa seduta — in considerazione che parte cospicua dei proventi derivanti dall'applicazione del citato decreto-legge consente la spesa prevista e può quindi considerarsi disponibile, « impegna il Governo alla presentazione di successivi provvedimenti atti ad utilizzare, nel limite di 500 milioni annui, la disponibilità suddetta al fine di attribuire ai dipendenti dello Ispettorato generale dell'aviazione civile una indennità mensile da stabilirsi in base all'ex coefficiente di stipendio relativo alla qualifica rivestita o ad un indice, almeno uguale a 100, da determinarsi con criteri che tengano conto dell'esigenza di migliorare adeguatamente il trattamento economico del personale predetto nei confronti di tutto il restante personale dello stesso Ministero ».

L'onorevole Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, riconosciuta la sperequazione in atto esistente a parità di funzioni e di responsabilità, ha accettato l'ordine del giorno come raccomandazione.

Identico ordine del giorno, presentato alla Commissione lavori pubblici, trasporti, poste e marina mercantile del Senato della Repubblica, è stato accolto dall'onorevole Ministro Scalfaro.

Con la proposta di legge in parola si vuole quindi compiere un doveroso atto di giustizia riparatrice nei confronti del personale dell'aviazione civile, che, pur nell'esiguità numerica dei suoi organici, assicura, non sol-

tanto il regolare svolgimento dei servizi di un importante e delicato settore della pubblica amministrazione, ma anche l'esercizio diretto della maggior parte degli aeroporti, procurando allo Stato sia utilità indirette, quale il rilevante e crescente afflusso di valuta pregiata, sia entrate dirette mediante la riscossione dei diritti aeroportuali e le concessioni amministrative negli aeroporti in incessante aumento in relazione all'incremento dei traffici aerei, dell'ordine di grandezza, allo stato attuale, di lire quattro miliardi e 500 milioni circa. (I diritti d'aeroporto procurarono allo Stato nel 1966 un gettito di lire 3.336 milioni, mentre le rendite per concessioni demaniali furono di oltre 1.160 milioni).

La proposta di legge comprende tre articoli.

Con l'articolo 1 si attribuisce al personale dipendente dall'Ispettorato generale dell'aviazione civile, a decorrere dal 1° gennaio 1967, un assegno mensile lordo, non pensionabile, pari al prodotto dell'ex coefficiente di stipendio relativo alla qualifica rivestita per l'indice corrispondente, specificato nella tabella annessa alla proposta di legge.

La tabella, nei limiti dell'ordine del giorno e cioè del criterio di migliorare adeguatamente il trattamento economico del personale interessato mediante la corresponsione di una indennità mensile stabilita in base al prodotto dell'ex coefficiente di stipendio per un indice almeno uguale a 100 e di un massimo limite annuo di spese di 500 milioni, prevede per ogni qualifica il relativo indice.

Ciascun indice è determinato nella misura di due terzi rispetto a quella stabilita per il personale della motorizzazione civile e, al fine di contenere la spesa nei limiti più ristretti, ha riferimento soltanto alle misure minime per ogni carriera e qualifica. Ad esempio, per quanto concerne la carriera direttiva, fra le quattro diverse misure riconosciute al personale della motorizzazione civile, è presa come base e poi ridotta di un terzo unicamente quella minima prevista per gli amministrativi non abilitati ad effettuare operazioni tecniche.

Si è ritenuto ragionevole portare l'assegno mensile a due terzi di quello minimo fruito del personale della motorizzazione civile, in quanto tale misura corrisponde esattamente — salva la decorrenza, che è successiva — a quella stabilita per il personale non dipendente dallo Ispettorato generale della motorizzazione civile che esplica i relativi servizi contabili e di ragioneria con il quarto comma dell'artico-

lo 4 del decreto legge 21 dicembre 1966 n. 1090 convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1967, n. 14.

L'articolo 2 richiama, per il personale dell'aviazione civile, le disposizioni di cui ai commi quinto e decimo del già citato articolo 4, con la posticipazione di un anno — e cioè a decorrere dal 1° gennaio 1968 — della maggiorazione prevista a partire dal 1° gennaio 1967 per il personale della motorizzazione civile.

La disposizione mira in sostanza ad assicurare un adeguamento costante dell'assegno, sia pure nella misura di due terzi, onde evitare, proprio nel momento in cui si vuole attenuare la sperequazione di trattamento esistente, che col tempo tale disparità abbia a riprodursi.

L'articolo 3 prevede la fonte di copertura della spesa, che, come si rileva dall'allegato prospetto, viene a risultare, per l'applicazione dell'articolo 1 della presente proposta di legge di lire 468 milioni annui, comprendendovi tutto il personale comunque impiegato nei servizi dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, nonché quello da assumersi mediante pubblici concorsi in via di espletamento.

ALLEGATO		
	Situazione del personale	Onere annuale previsto
Direttore generale	1	2.160.000
Direttore centrale	3	5.670.000
<i>Personale di ruolo e non di ruolo:</i>		
Carriera direttiva e di concetto	120	95.114.340
Carriera esecutiva	170	79.841.100
Carriera ausiliaria	45	13.787.100
Operai	240	75.429.840
Avventizi	91	31.958.400
Personale comandato o comunque in servizio	163	90.914.940
<i>Personale da immettersi mediante concorsi in via di espletamento:</i>		
Impiegati	64	43.614.240
Operai	88	29.397.480
Totale	985	467.887.440

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al personale dipendente dall'Ispettorato generale dell'aviazione civile è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1967, un assegno mensile lordo, non pensionabile, pari al prodotto dell'ex coefficiente di stipendio relativo alla qualifica rivestita per l'indice corrispondente, specificato nella tabella annessa alla presente legge.

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1968 il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile può disporre, nei limiti di una spesa annua di lire 190 milioni e con la procedura prevista dal decimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966 n. 1090 convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1967 n. 14, l'aumento dell'assegno mensile di cui all'articolo 1 della presente legge.

Detti limiti sono suscettibili, a partire dal 1° gennaio 1969, di aumenti percentuali, fino ad un massimo del 50 per cento, secondo i termini e le modalità di cui al quinto comma del detto articolo 4.

ART. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte con un'aliquota delle entrate previste dal citato decreto-legge 21 dicembre 1966 n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1967 n. 14.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

